



**ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

Via Galileo Ferraris 58 - 13100 Vercelli

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO E DEI CONTRIBUTI
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI
VERCELLI**

Approvato con Delibera n. 41 del 26/07/2018

Art. 1.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli (di seguito Ordine) Ente di diritto pubblico non economico istituito e rappresentato da apposite leggi dello Stato ha per finalità la tutela del cittadino/utente il quale ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale in possesso di apposito titolo abilitante e tutelando gli iscritti esercitando il potere disciplinare, contrastando l'abusivismo e vigilando sul rispetto del Codice Deontologico della professione Infermieristica.

Art. 2.

L'Ordine può concedere, direttamente o su richiesta, per eventi particolarmente significativi per la professione, il proprio patrocinio o appositi contributi, a sostegno di eventi o dei singoli professionisti che vi aderiscono.

Art. 3.

Il patrocinio può essere oneroso o gratuito.

Art. 4.

Il patrocinio a titolo gratuito viene concesso direttamente o su richiesta. Può essere concesso l'uso del logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (di seguito FNOPI), nella forma e nei modi previsti da apposito regolamento emanato dalla FNOPI. Può essere richiesto da istituzioni pubbliche e private mediante l'invio di istanza formale inviata al Presidente dell'Ordine non oltre il termine di trenta giorni prima dell'evento per il quale viene richiesto. Nell'istanza deve essere esplicitamente descritto l'obbiettivo dell'evento. Esso deve rappresentare gli ideali della professione, essere aderente al Codice Deontologico della professione infermieristica o ai suoi aspetti di carattere scientifico e/o clinico.

Art. 5.

Al patrocinio oneroso oltre a quanto già previsto dal precedente art. 4) del presente regolamento, viene concesso con l'erogazione di un contributo a sostegno dell'iniziativa. Nell'istanza oltre a quanto già previsto dal precedente articolo deve essere specificato a quale iniziativa andrà il finanziamento. Il finanziamento verrà erogato dall'Ordine con proprio atto deliberativo entro i limiti consentiti dal bilancio e fino ad un ammontare massimo di € 500,00 per ogni evento. Il finanziamento verrà erogato con apposito mandato di pagamento a favore del legale rappresentante dell'ente richiedente o dell'organizzazione dell'evento. Al termine dell'evento al Presidente dell'Ordine dovrà pervenire apposita rendicontazione, a cura del richiedente, da conservare agli atti del Tesoriere.

Art. 6.

Il patrocinio può essere richiesto anche a sostegno di iniziative culturali o di corsi universitari particolarmente rappresentativi per l'evoluzione culturale e scientifica della professione infermieristica. La richiesta può pervenire direttamente dalle sedi universitarie, dai singoli

professionisti, da enti pubblici o privati o Associazioni Scientifiche o professionali a sostegno di studi particolarmente rilevanti per la ricerca e la professione infermieristica. La richiesta deve essere sostenuta da apposito progetto. L'istanza deve essere prodotta al Presidente dell'Ordine almeno trenta giorni prima, viene concessa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo mediante apposito atto deliberativo nei limiti concessi dal bilancio e sino ad un limite massimo di € 1.000,00 per anno.

Art. 7.

La richiesta di contributi a sostegno di iniziative culturali e scientifiche professionali di particolare rilevanza per la professione, deve pervenire entro i termini e con le modalità previste dal precedente art. 5) del presente regolamento. Essa può essere richiesta anche a sostegno della partecipazione di singoli professionisti ad eventi e iniziative culturali e scientifiche professionali. In tal caso, il contributo viene erogato ad insindacabile giudizio dell'Ordine mediante apposito atto deliberativo nei limiti concessi dal bilancio e sino ad un massimo di € 250,00 per partecipante per non più di due partecipanti per evento. Il finanziamento viene erogato mediante apposito mandato di pagamento a favore dell'interessato. Al termine dell'evento al Presidente dell'Ordine dovrà pervenire apposita rendicontazione, a cura del richiedente, da conservare agli atti del Tesoriere.

Art. 8.

Qualora necessario, potrà essere richiesta documentazione supplementare a quella inviata dal richiedente, al fine di consentire una serena deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine. La richiesta può essere respinta per insufficiente documentazione a sostegno, per la non aderenza ai principi espressi in precedenza nel presente regolamento o per insufficiente disponibilità economica dell'Ordine. In ogni caso il respingimento della richiesta dovrà essere motivato formalmente.

Art. 9.

L'atto deliberativo di concessione del patrocinio, a qualsiasi titolo erogato, o del contributo, dovrà contenere una clausola di salvaguardia degli interessi dell'Ordine o per la tutela dell'onorabilità della professione, che consenta al Presidente di revocarne la concessione, motivandola formalmente, in ogni momento. Inoltre potrà essere richiesta la restituzione del contributo o del patrocinio oneroso quando sussistano i motivi espressi in precedenza e qualora il contributo o il patrocinio oneroso fossero già stati erogati.

Art. 10.

Tutti gli atti formali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Ordine. I mandati di pagamento e le pezze giustificative dovranno essere conservati presso gli uffici della tesoreria dell'Ordine.

Art. 11.

Il presente regolamento rappresenta stretto vincolo di riferimento per la concessione o la revoca dei patrocini o di contributi da parte dell'Ordine al quale non sono ammesse deroghe.